

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	13 luglio 2011 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156**“Ordinamento transitorio di Roma capitale”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art. 5, co. 7	Le disposizioni relative allo status del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216**“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	Predisposizione, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.	29 luglio 2011	Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreto del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011 , con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.
Art. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei cui agli articoli precedenti, nonché del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.		

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa la percentuale della compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA .		<i>Raggiunta Intesa in Conferenza unificata il 31 maggio 2011</i>
Art. 2, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative relative al venir meno dell'applicazione - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell' addizionale all'accisa sull'energia elettrica e al corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	Entro il 31 dicembre 2011	
Art. 2, co. 7	Decreto del Ministro dell'interno , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.	Annualmente entro il 30 novembre	<i>Raggiunto Accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 31 maggio 2011</i>
Art. 2, co. 8	Decreto del Ministro dell'interno che determina la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio , nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni può essere incrementata , dopo il 2012, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.		
Art. 2, co. 9	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le aliquote e le quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		
Art. 2, co. 10, lett. b)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca , nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	6 luglio 2011 (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ⁴⁹ .
Art. 4, co. 3	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell' imposta di soggiorno .	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 5, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale " sblocco ", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF , ovvero di aumentarla nel caso in cui sia stata istituita.	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 6, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 8, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria (0,76%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.		
Art. 9, co. 6	Uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali vengono approvati i modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria , i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		
Art. 11, co. 2	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell' imposta municipale secondaria .		

⁴⁹ La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013. Il medesimo decreto riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.	Da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore (27 maggio 2012)	
Art. 4, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario, in conformità con il principio di territorialità. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.		
Art. 6, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).		
Art. 7, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i trasferimenti statali da sopprimere, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Con ulteriore decreto possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.	Entro il 31 dicembre 2011	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse ascrivibili al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni sono disciplinati le modalità di gestione delle imposte , nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative per la definizione della convenzione di cui al comma 2 (<i>vedi sopra</i>) con particolare riferimento alle direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , con cui è effettuata la quantificazione finanziaria delle misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali .		
Art. 12, co. 2	Atto amministrativo con cui ciascuna Regione a statuto ordinario determina a decorrere dal 2013 una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali ovvero individua tributi che possono essere integralmente devoluti .		
Art. 13, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell' assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale .		
Art. 13, co. 6	Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT.		
Art. 15, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni che stabilisce la percentuale di compartecipazione all'IVA al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della convergenza verso le capacità fiscali della perequazione per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto (3 giugno 2011)	<i>Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 (G.U. n. 131/2011)</i>
Art. 17, co. 3	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	
Art. 17, co. 6	Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al D.M. n. 435 del 1998.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 18, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i trasferimenti statali da sopprimere .	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (25 agosto 2011)	
Art. 18, co. 5	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ridetermina l' importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		
Art. 19, co. 2	Atto amministrativo di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli.		
Art. 20, co. 2	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' imposta di scopo provinciale .	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 21, co. 3	Decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio .		
Art. 24, co. 2 e 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche fonti di entrata alle città metropolitane e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali .		
Art. 24, co. 6	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' imposta di scopo della città metropolitana .	Entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto (27 maggio 2012)	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 37, co. 2	Decreto del Ministro dell'economia e finanze che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario .	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 luglio 2011)	

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

N.B. Non è prevista l'emanazione di specifiche disposizioni attuative.